

## **Nomine regionali**

Sentenza n. 233 del 2006

*Legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario)*

*Legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria)*

*Legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo)*

Il Governo impugna gli artt. 14, comma 3, e 24 della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario)

L'art. 14, comma 3, prevede che in concomitanza con la nomina dei Direttori Generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende Sanitarie locali decadano tutte le nomine fiduciarie ed in particolare i direttori amministrativi e sanitari delle stesse Aziende. La decadenza è estesa ai responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e ai responsabili dei distretti sanitari territoriali. Entro 30 giorni dalla nomina, i Direttori generali devono provvedere al conferimento dei suddetti incarichi.

Secondo l'Avvocatura erariale la norma viola i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97); di affidamento del cittadino nella libera esplicazione dell'autonomia negoziale (artt. 2 e 41 Cost.); nonché la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

La Corte osserva che gli effetti della nomina di un nuovo direttore generale sugli incarichi di direttore sanitario o amministrativo non riguarda una ipotesi di *spoils system* in senso tecnico, esulando dal rapporto fiduciario fra organo politico che conferisce un incarico e soggetto che lo riceve. L'ipotesi concerne viceversa l'organizzazione della struttura amministrativa regionale in materia sanitaria e "*mira a garantire la consonanza di impostazione gestionale fra direttore generale e i direttori amministrativi e sanitari delle stesse aziende da lui nominati*". Da questo punto di vista la norma tende quindi ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione. .

Viceversa, quella parte della norma secondo cui la nomina del nuovo direttore generale determina la decadenza delle nomine dei responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e dei responsabili dei distretti sanitari territoriali è da considerarsi costituzionalmente illegittima poiché comporta "*l'azzeramento automatico*" dell'intera dirigenza in carica pregiudicando il buon andamento dell'amministrazione, in violazione dell'art. 97 Cost. .

La seconda norma censurata riguarda le nomine per le quali occorra il concerto o l'intesa con altre autorità o amministrazioni.. Il procedimento prevede che le amministrazioni interessate esprimano il proprio gradimento su almeno uno dei nominativi inclusi in una terna definita dalla Regione.

Il gradimento può essere ricusato se uno o tutti i nominati proposti siano privi dei necessari requisiti. Se il rifiuto non è adeguatamente motivato l'autorità regionale effettua ugualmente la nomina, nell'ambito della terna proposta.

Il Governo impugna la norma nella parte in cui si applica alle nomine in materia sanitaria, per le quali è richiesta l'intesa col Rettore dell'Università.

La norma avrebbe declassato l'attività di codeterminazione in una mera attività consultiva, violando allo stesso tempo l'autonomia universitaria; i principi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente della tutela della salute e della ricerca scientifica; il principio fondamentale fissato dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, secondo cui il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria è nominato dalla Regione acquisita l'intesa col Rettore dell'Università; il principio fondamentale statuito dall'art. 1, comma 2, lettera b), del

medesimo d.lgs. 517/1999, secondo cui i rapporti tra il servizio sanitario regionale e le Università sono informati al principio della leale collaborazione.

Ad avviso del giudice costituzionale la questione è fondata nei limiti in cui la norma si applica alla nomina del direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, che la Regione è tenuta ad effettuare d'intesa col Rettore.

La disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, come regolata dal d.lgs. 517/1999, è affidata ai protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio. Ne segue che anche la disciplina del procedimento finalizzato al raggiungimento dell'intesa per la nomina del direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria deve essere definita in uno specifico protocollo d'intesa tra gli enti interessati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs.517/1999.

La norma censurata ha regolato unilateralmente il procedimento di intesa in questione ledendo in questo modo i principi evocati dal Governo ed è pertanto illegittimo nella parte in cui si applica alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria.

Risultano indenni da vizi di legittimità altre due leggi regionali esaminate dalla Corte (legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 *Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria*; legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 *Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo*) per la decisiva ragione che le norme impugnate, inerenti le nomine di pertinenza regionale, concernono una materia, l'organizzazione amministrativa della Regione, attribuita alla competenza legislativa residuale regionale dall'art. 117, quarto comma, della Costituzione.